

Contratto

Tra la **REPUBBLICA E CANTONE TICINO**
rappresentata dal Consiglio di Stato (in seguito Stato)

e

la **SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA**
rappresentata dal Presidente del Consiglio della SUPSI Giovanni Merlini
e dal Direttore generale Franco Gervasoni
(in seguito SUPSI)

concernente

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE RELATIVO A COMPITI, FUNZIONI E FINANZIAMENTO DEL
DIPARTIMENTO FORMAZIONE E APPRENDIMENTO / ALTA SCUOLA PEDAGOGICA
(DFA/ASP) DELLA SUPSI**

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Basi di riferimento legale

Il presente contratto si basa su:

- a) la legge sulle scuole universitarie (LSU) del 3 ottobre 1995 e il relativo regolamento (RLSU) del 18 febbraio 2014;
- b) l'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) del 12 giugno 2003;
- c) la legge della scuola (LSc) del 1° febbraio 1990 e il relativo regolamento (RLSc) del 19 maggio 1992;
- d) la legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 e il relativo regolamento del 3 luglio 1996;
- e) la legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 e il relativo regolamento del 30 maggio 2018;
- f) la legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982 e il relativo regolamento del 15 giugno 2016;
- g) la legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011 e il relativo regolamento del 14 giugno 2017;
- h) la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno 1990 e il relativo regolamento del 9 giugno 2015;
- i) la legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998 e il regolamento sull'orientamento scolastico e professionale del 1° luglio 2014;
- j) il regolamento della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità del 28 marzo 2019;
- k) il regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi nel settore della pedagogia speciale (orientamento educazione precoce speciale e orientamento insegnamento speciale) del 12 giugno 2008;
- l) il regolamento CDPE concernente la denominazione dei diplomi delle professioni scolastiche della pedagogia speciale nell'ambito della riforma di Bologna e dei titoli di perfezionamento nel campo della formazione degli insegnanti (regolamento concernente i titoli) del 28 ottobre 2005;
- m) il regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi o certificati di formazione supplementare nel campo dell'insegnamento del 17 giugno 2004;
- n) il regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri del 27 ottobre 2006;
- o) la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) del 30 settembre 2011 e la relativa ordinanza (O-LPSU) del 23 novembre 2016.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ Il presente contratto tra Stato e SUPSI regola le funzioni, le prestazioni e le clausole di finanziamento del Dipartimento formazione e apprendimento / Alta scuola pedagogica, di seguito DFA/ASP.

² Il DFA/ASP non soggiace al contratto di prestazione generale tra Stato e SUPSI.

Art. 3 Oggetto del contratto

¹ Sulla base del contratto, il DFA/ASP assume, conformemente ai principi della libertà accademica, tutti i compiti propri di un'alta scuola pedagogica, con particolare attenzione ai bisogni del sistema educativo e formativo del Cantone Ticino.

² Il DFA/ASP in particolare:

- a) attua la formazione di base dei docenti¹ della scuola dell'infanzia, della scuola elementare, della scuola media, della scuola media superiore, della scuola speciale e degli operatori scolastici specializzati, riservato quanto compete alla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (in seguito SUFFP);
- b) propone formazione continua per i docenti di ogni ordine e grado, riservato quanto compete alla SUFFP;
- c) svolge attività di ricerca e sviluppo nei suoi ambiti di competenza;
- d) promuove e realizza eventi, sussidi didattici e pubblicazioni scientifiche e culturali rivolte ai docenti attivi, allievi, genitori e pubblico sui temi dell'educazione, della formazione e dell'apprendimento;
- e) svolge attività di valutazione e monitoraggio, sia per quanto riguarda il fabbisogno di docenti nel Cantone, sia per ciò che concerne l'inserimento dei propri diplomati nel sistema scolastico ticinese in collaborazione con la Divisione della scuola.

³ Il DFA/ASP contribuisce allo sviluppo scientifico, etico e culturale della società.

⁴ Il DFA/ASP può assumere altri compiti d'interesse cantonale o intercantonale nel settore della formazione professionale dei docenti e degli operatori scolastici.

⁵ Il DFA/ASP può fornire prestazioni a terzi.

⁶ Il DFA/ASP presta particolare attenzione e cura alla sostenibilità ambientale, economica, sociale e culturale del proprio operato.

Art. 4 Sede

Il DFA/ASP ha la sede a Locarno.

Art. 5 Collaborazioni

¹ Nello svolgimento delle sue attività il DFA/ASP collabora con enti e istituti che operano nel Cantone e fuori Cantone.

² Per la definizione delle modalità di collaborazione fra il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) e il DFA/ASP sono valide le disposizioni contenute nella specifica convenzione. In particolare, si richiede al DFA/ASP di concordare preventivamente tutti i progetti che hanno un'incidenza di carattere didattico, finanziario o organizzativo sul DECS e/o sul sistema scolastico ticinese sin dalle prime fasi di concezione e con adeguato anticipo rispetto alla data di inizio del progetto. Il DECS si impegna a formulare un preavviso all'attenzione della controparte con un adeguato spazio temporale (indicativamente 4-6 mesi) prima dell'inizio del progetto. Le parti concorderanno altresì le modalità di diffusione e promozione del progetto concordato. Il DECS si impegna inoltre a informare a sua volta il DFA/ASP in merito a progetti o modifiche istituzionali passibili di richiedere un adattamento o una risposta del DFA/ASP a livello istituzionale o di uno o più mandati, con adeguato anticipo rispetto all'inizio del progetto o dell'entrata in vigore.

TITOLO II: LE PRESTAZIONI

Art. 6 Descrizione delle prestazioni

Nell'ambito del contratto, il DFA/ASP:

- a) attua la formazione di base dei docenti della scuola dell'infanzia, della scuola elementare, della scuola media, della scuola media superiore, della scuola speciale e degli operatori scolastici specializzati tramite cicli di studio riconosciuti a livello intercantonale (CDPE) in accordo con la Divisione della scuola, laddove possibile in collaborazione con la SUFFP, riservate le rispettive competenze. In particolare, il DFA/ASP offre i seguenti cicli di studio:

¹ Nel presente documento le denominazioni maschili si intendono riferite indistintamente a persone sia di genere maschile sia femminile.

1. bachelor in insegnamento per il livello primario (1-7);
 2. master in insegnamento per il livello secondario I (scuola media);
 3. master in pedagogia specializzata e didattica inclusiva;
 4. diploma in insegnamento nelle scuole di maturità (scuola media superiore);
- b) attua la formazione di base di docenti specifici del sistema scolastico ticinese per cui non esistono direttive da parte della CDPE, tramite cicli di studio di formazione di base o continua appositamente definiti e in accordo con la Divisione della scuola;
- c) offre, in accordo con la Divisione della scuola, formazione continua breve (corsi brevi, seminari, congressi, eventi, ecc.) e certificata (CAS, DAS, MAS, Master) nei propri ambiti di competenza, destinata in particolare ai docenti e ai quadri scolastici di ogni ordine e grado, laddove possibile in collaborazione con la SUFFP, riservate le rispettive competenze;
- d) sviluppa l'attività di ricerca di livello universitario nell'ambito delle scienze dell'educazione e delle didattiche disciplinari sia in proprio sia in collaborazione con enti e istituti:
1. integrando per quanto possibile nell'insegnamento e nei processi formativi i risultati e i metodi della ricerca;
 2. coordinando la propria attività con i servizi cantonali preposti all'insegnamento e alla documentazione, che assicurano l'accesso ai dati necessari;
- e) gestisce un centro di documentazione e un servizio di produzione e valorizzazione di risorse didattiche, di diffusione e divulgazione in ambito formativo ed educativo.
- f) Il DFA/ASP ha pure facoltà, in accordo con la Divisione della scuola, di offrire altri cicli di studio riconosciuti dalla CDPE, ad esempio cicli di studio master per l'insegnamento nel livello secondario I, rivolti a docenti del settore primario.

Art. 7 *Accessibilità alle prestazioni*

¹ Le prestazioni del DFA/ASP sono accessibili:

- a) per la formazione di base dei docenti nei cicli di studio di primo livello (bachelor) e di secondo livello (master), a tutti i candidati in possesso dei requisiti di ammissione fissati dai regolamenti di studio;
- b) per la formazione continua e l'aggiornamento, a tutti coloro che ne soddisfano i criteri di ammissione;
- c) per la ricerca applicata e lo sviluppo, mandati e prestazioni di servizio, a tutte le persone fisiche e giuridiche o agli enti che dichiarano il rispetto delle normative retributive, sociali e fiscali svizzere.

² Le formazioni del DFA/ASP prevedono il numero programmato di candidati ammessi. Conformemente all'art.11 cpv. 3 LSU, il DFA/ASP ha la facoltà di applicare modalità differenziate per i candidati che non rientrano nella categoria che può beneficiare dei contributi ASUP.

Art. 8 *Obiettivi d'impatto particolari*

Dalle prestazioni del DFA/ASP regolate dal contratto ci si attende:

- a) per la formazione di base, almeno la formazione del personale docente sufficiente ad assicurare il ricambio stimato nelle scuole comunali e cantonali;
- b) per la formazione continua, l'adattamento costante delle competenze dei docenti e degli operatori scolastici specializzati alle nuove esigenze dettate nella scuola dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e disciplinari e della società;
- c) per la ricerca educativa:
 1. il raggiungimento degli obiettivi di una ricerca di standard universitario come auspicato dagli enti nazionali preposti;
 2. un'analisi costante e approfondita che consenta la confrontabilità del sistema educativo ticinese con quello svizzero e internazionale, come meglio specificato nella convenzione DECS-DFA/ASP;
 3. la sperimentazione di nuove metodologie e la messa a confronto di teorie emergenti con teorie acquisite;

4. la collaborazione con il DECS alla sperimentazione e allo sviluppo di metodi innovativi di gestione del sistema scolastico.

Art. 9 Obiettivi quantitativi particolari

L'entità delle prestazioni annuali che vengono assicurate dal DFA/ASP si quantifica nei modi seguenti:

- a) per la formazione di base dei docenti di scuola dell'infanzia e della scuola elementare, un numero di studenti (equivalenti a tempo pieno, ETP, medi annui) tra 210 e 270;
- b) per la formazione di base dei docenti di scuola media e media superiore, un numero di studenti (ETP medi annui) tra 120 e 170. In casi particolari definiti e concordati dal Gruppo di coordinamento, sarà possibile applicare una riduzione puntuale della soglia minima del numero di studenti;
- c) per la formazione di base dei docenti di scuola speciale e degli operatori scolastici specializzati un numero di studenti (ETP medi annui) tra 15 e 30;
- d) per la formazione continua e le abilitazioni previste all'articolo 6 lettere b) e c) e descritte nell'apposita convenzione va assicurato almeno un volume di 3'000 ore di lezione erogate;
- e) per la ricerca educativa vanno riservate indicativamente all'attività di ricerca il 20% delle unità ETP del corpo accademico.

Art. 10 Tariffe per le prestazioni

Per lo svolgimento delle sue prestazioni il DFA/ASP adotta a carico di terzi:

- a) per quel che riguarda le formazioni bachelor e master, una tassa di frequenza decisa dal Consiglio della SUPSI;
- b) per quel che riguarda la formazione continua – tenendo conto del contributo di cui all'art. 17 cpv. 4 lettera b) del presente contratto e della convenzione specifica tra DECS e il DFA/ASP – tasse di partecipazione personali o collettive a copertura dei costi per corsi che non cadono nella fattispecie dell'art. 9 lettera d), in particolare se offerte a terzi per propria iniziativa;
- c) per quel che riguarda la ricerca educativa – tenendo conto del contributo di cui all'art. 17 cpv. 4 lettera a) del presente contratto e del mandato di prestazione nel settore della ricerca educativa fra lo Stato e la SUPSI che si rinnova annualmente – la fatturazione a copertura dei costi per mandati diretti commissionati separatamente dal DECS o da altri enti pubblici e privati;
- d) per quel che riguarda corsi di formazione speciali su mandato del DECS/Divisione della scuola o di terzi, la fatturazione a copertura dei costi.

TITOLO III: LE MODALITÀ DI PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 11 Condizioni di gestione

¹ Il DFA/ASP adotta quali strumenti di gestione:

- a) il sistema di contabilità finanziaria analitica e per prodotti basato sul modello definito da swissuniversities e valido per tutte le alte scuole pedagogiche svizzere;
- b) un sistema di indicatori quantitativi e qualitativi delle proprie prestazioni, possibilmente coordinato con quelli delle altre scuole universitarie svizzere, per permettere la valutazione degli obiettivi stabiliti;
- c) eventuali altre direttive di gestione della CDPE.

² Il prestito del personale dello Stato al DFA/ASP e viceversa viene regolato da una specifica convenzione tra DECS e DFA/ASP che definisce le modalità di richiesta e conteggio reciproco delle prestazioni erogate. Di regola, il pagamento avviene tramite compensazione sul contributo di gestione versato dallo Stato.

Art. 12 Condizioni concernenti gli investimenti

¹ Per investimenti superiori a 500'000 franchi il DFA/ASP può chiedere un contributo allo Stato; il contributo dello Stato è calcolato al netto, dedotti i contributi di altre fonti pubbliche o private.

² La SUPSI espone a bilancio i valori residui degli investimenti effettuati dal DFA/ASP in modo separato e assicura una politica d'ammortamento adeguata, in base alle disposizioni federali.

Art. 13 Condizioni concernenti le forniture

Per le forniture a favore del DFA/ASP è applicata la legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001. Il DFA/ASP ha le strutture adeguate alla gestione delle verifiche di legge in materia di commesse pubbliche.

Art. 14 Condizioni concernenti il subappalto

¹ Il DFA/ASP può subappaltare le sue prestazioni a terzi, previo accordo del DECS.

² Le condizioni del subappalto sono negoziate dal DFA/ASP direttamente con l'ente terzo.

Art. 15 Proprietà dell'infrastruttura

¹ Tutte le infrastrutture (arredamento e attrezzature didattiche, tecniche, informatiche, amministrative e di laboratorio) sono di proprietà del DFA/ASP.

² Per gli edifici fanno stato i singoli rapporti di proprietà e le condizioni di messa a disposizione del DFA/ASP (diritto di superficie, contratto di locazione).

³ Per la messa a disposizione di spazi a terzi (condizioni di noleggio/affitto delle infrastrutture) il DFA/ASP adotta analoghe condizioni a quelle applicate dalla SUPSI.

Art. 16 Condizioni supplementari

Sono applicate tutte le norme previste:

- a) dalla legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati e dalla legge cantonale del 9 marzo 1987 sulla protezione dei dati personali;
- b) dalla legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini;
- c) dalla legge federale sulla protezione del design del 5 ottobre 2001;
- d) dalla legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza del 28 agosto 1992.

TITOLO IV: IL BUDGET E LA VALUTAZIONE**Art. 17 Natura dei costi coperti**

¹ Ogni anno lo Stato eroga a favore del DFA/ASP:

- a) un contributo di gestione versato in 12 rate mensili a parziale copertura dei costi totali del DFA/ASP, iscritto a preventivo dello Stato;
 - b) un contributo per gli studenti ticinesi al DFA/ASP, calcolato in analogia con le direttive e il forfait previsti dall'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP). Tale contributo è versato in due rate semestrali previa presentazione da parte del DFA/ASP del rilevamento dettagliato degli studenti iscritti. Le modalità di calcolo sono precisate qui di seguito:
 - per il periodo gennaio-luglio dell'anno di riferimento il contributo viene fatturato nel corso del mese di maggio, calcolato come di seguito:
 - per il mese di gennaio sulla base degli studenti iscritti al 15 ottobre dell'anno precedente;
 - per il periodo febbraio-luglio sulla base degli studenti iscritti al 15 aprile dell'anno in corso;
 - per il periodo agosto-dicembre dell'anno di riferimento il contributo viene fatturato nel corso del mese di novembre sulla base degli studenti iscritti al 15 ottobre dell'anno in corso.
- Acconti potranno essere versati su esplicita richiesta da parte del DFA/ASP;

c) un contributo a copertura dei costi dell'infrastruttura del DFA/ASP versato in 12 rate mensili.

² Nel quadriennio 2025-28 per il contributo di gestione sono concessi i seguenti importi massimi annui:

- 5'518'300 franchi nel 2025;
- 5'518'300 franchi nel 2026;
- 5'558'500 franchi nel 2027;
- 5'599'100 franchi nel 2028.

³ Nel contributo di gestione sono inclusi i costi generali amministrativi della SUPSI.

⁴ Il contributo di gestione si intende comprensivo di:

- a) un importo fisso annuo di 800'000 franchi per la ricerca educativa. Le prestazioni annue richieste sono regolate da una convenzione tra il DECS e il DFA/ASP; un rapporto annuo è trasmesso alla Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU) entro il 30 aprile;
- b) un importo fisso annuo di 700'000 franchi per la formazione continua, esclusa la gestione amministrativa. Le prestazioni annue richieste sono regolate da una convenzione tra il DECS e il DFA/ASP e un rapporto annuo è trasmesso alla DCSU entro il 30 aprile.

⁵ Nel quadriennio 2025-28 per il contributo d'infrastruttura sono concessi i seguenti importi annui:

- 1'544'600 franchi nel 2025;
- 1'544'600 franchi nel 2026;
- 1'594'600 franchi nel 2027;
- 1'594'600 franchi nel 2028.

⁶ Eventuali adeguamenti degli affitti calcolatori vanno definiti di comune accordo fra la SUPSI e il DECS al momento dell'iscrizione del budget globale a preventivo cantonale.

Art. 18 Risultato d'esercizio e fondi di bilancio

¹ Eventuali eccedenze positive d'esercizio, ovvero di differenza tra costi e ricavi totali dell'anno di riferimento, o eccedenze negative nel caso contrario, vanno riportate a bilancio sotto la voce "Fondo rischi DFA/ASP" e incidono sul capitale proprio della SUPSI.

² Qualora la dotazione del Fondo rischi DFA/ASP fornisca adeguate garanzie circa l'equilibrio finanziario sul medio termine del DFA/ASP, è data la facoltà in sede di chiusura dei conti di riportare le eccedenze positive d'esercizio (una parte o la totalità di esse) a favore di uno specifico "Fondo progettualità DFA/ASP", destinato alla promozione di progettualità del DFA/ASP.

³ L'impiego delle risorse derivanti dall'eventuale scioglimento del Fondo progettualità DFA/ASP è vincolato all'utilizzo a beneficio di quest'ultimo.

Art. 19 Valutazione dell'adempimento del contratto

¹ Il Consiglio di Stato, sulla base dei conti approvati dal Consiglio della SUPSI e del rapporto di revisione da parte del Controllo cantonale delle finanze, entro il 30 giugno presenta un rapporto sui contratti di prestazione all'attenzione del Gran Consiglio comprensivo della verifica degli obiettivi definiti dal presente contratto agli artt. 8 e 9, includendo anche i seguenti indicatori per l'anno universitario precedente:

a) per la formazione bachelor:

1. numero di studenti per anno di formazione e numero complessivo di studenti (media ponderata ETP dell'anno di riferimento);
2. numero di studenti per provenienza (media ponderata ETP dell'anno di riferimento);
3. numero di diplomati e tasso di abbandono negli ultimi due anni;
4. tasso di ammissione;
5. tasso di soddisfazione degli studenti;
6. costo medio per studente paragonato alla media svizzera (considerando che il valore della media svizzera si riferisce all'anno precedente);

b) per le formazioni master e diploma:

1. numero di studenti per anno di formazione e numero complessivo di studenti (media ponderata ETP dell'anno di riferimento);
2. numero di studenti per provenienza (media ponderata ETP dell'anno di riferimento);
3. numero di diplomati per disciplina e tipo di abilitazione, e tasso di abbandono negli ultimi due anni;
4. tasso di ammissione;
5. tasso di soddisfazione dei diplomati;

c) per la formazione continua e il perfezionamento:

1. numero totale dei partecipanti;
2. numero totale di corsi offerti;
3. numero totale di ore lezione offerte (oppure crediti formativi);
4. tasso di soddisfazione dei partecipanti;

d) per la ricerca:

1. lista dei progetti;
2. ricavi della ricerca per fonte di finanziamento;
3. numero di ETP di personale accademico attivo nella ricerca.

² I dati sono presentati nella forma che indica la tendenza rispetto agli anni precedenti.

³ I rapporti riguardanti la formazione continua e la ricerca educativa saranno allegati al rapporto conclusivo in forma riassuntiva e firmati dai rispettivi gruppi operativi.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 *Entrata in vigore, validità e modifiche*

¹ Il presente contratto di prestazione entra in vigore il 1° gennaio 2025 ed è valido fino al 31 dicembre 2028.

² Modifiche o emendamenti possono venire apportati prima della scadenza ufficiale con il consenso delle parti e con il dovuto anticipo per permettere l'allestimento di preventivi aggiornati (cfr. art. 17).

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Il Cancelliere

Christian Vitta

Arnoldo Coduri

PER LA SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore generale

Giovanni Merlini

Franco Gervasoni